

DEFINIZIONI CPM/Fornitore: Caronno Pertusella Metano, un brand di Gesam Gas e Luce S.p.a unipersonale (P.IVA e C.F. 01884540467) con sede legale Via Nieri, angolo Viale Europa snc - 55100 Lucca (LU), Codice fiscale e Partita IVA 01884540467 Capitale Sociale: € 100.000,00 I.V. **Ciente o Ciente finale:** persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica e/o gas solo per uso proprio; **Ciente Domestico:** Ciente finale persona fisica che, agendo per scopi

estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, acquista energia elettrica e/o gas consegnato in un unico POD e/o PDR per alimentare abitazioni a carattere familiare, i locali annessi o pertinenti, conclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari, applicazioni relative a servizi generali in edifici superiori a 2 unità abitative e strutture abitative simili; **Ciente Business:** Ciente finale diverso dal Ciente Domestico; **Ciente Business avente diritto alla maggior tutela:** Ciente finale Business connesso in BT, purché abbia meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro; **Ciente Business non avente diritto alla maggior tutela:** Ciente finale Business con almeno un POD in MT e/o con più di 50 dipendenti e/o fatturato annuo o totale di bilancio superiore ai 10 milioni di euro; **Ciente Vincibile:** Ciente con almeno un POD alimentato in MT o un PDR con consumi superiori a 200.000,00 Smc annui concentrati senza diritto di recesso anticipato; **Parti:** il Fornitore ed il Ciente; **Contratto:** il contratto tra il Ciente ed il Fornitore; **Servizio:** la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale; **ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente istituita con Legge 14 novembre 1995, n. 481; **Mercato libero:** mercato nel quale le imprese che vendono energia elettrica e/o gas naturale sono in concorrenza tra loro e nel quale il ciente può scegliere liberamente, tra le offerte commerciali disponibili, da quale venditore e a quali condizioni comprare l'elettricità e/o il gas; **POD/PDR:** il Punto di Prelievo dell'energia elettrica e/o il Punto di Riconsegna in uscita dalla rete di distribuzione del gas naturale, ove il Fornitore consegna al Ciente il servizio oggetto del contratto, come indicati nel MA; **PAF:** punto di prelievo di energia elettrica o gas; **BT/MT:** bassa tensione/mediatensione; **Switching:** successione di un fornitore ad un altro sullo stesso PAF o l'attribuzione ad un utente dei disaccoppiamenti o un PAF nuovo o precedentemente disattivato;

Terna: S.p.a., società responsabile della trasmissione e del disaccoppiamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta ed altissima tensione su tutto il territorio italiano; **Distributore:** il soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione dell'energia elettrica e/o gas naturale alla cui rete è connesso il Ciente; **Trasportatore:** il soggetto che svolge l'attività di trasporto del gas; **Perdite di rete:** perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione con obbligo di connessione a terzi; **Impianto Interno o del Ciente:** il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas (PDR) agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione; **Impianto Esterno:** il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori di proprietà del Distributore che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al Ciente al PDR; **SI:** sistema informativo integrato; **Smc:** standard metro cubo di gas naturale alla pressione di un'atmosfera ed alla temperatura di 15 gradi centigradi; **Supporto tavolo:** è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Ciente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica; **TIS:** allegato A alla delibera ARERA ARG/elt n. 170/09; **QVD:** Quota Vendita al Dettaglio: importo a copertura dei costi fissi sostenuti mediamente da un'impresa di vendita per svolgere le attività di gestione commerciale dei clienti. E' composta da una quota fissa (euro/anno) e una quota in proporzione al gas consumato (euro/smc); **PCV:** Prezzo Commercializzazione Vendita: corrisponde ai costi fissi sostenuti per svolgere le attività di gestione commerciale dei clienti; è parametrata ad un livello corrispondente ai costi medi attribuibili alle imprese di vendita che operano nel mercato libero ed è compensata mediante la componente DispBT. Si applica in misura fissa (euro/anno); **TTT:** allegato A alla delibera ARERA 654/2015/R/ee/1; **TIC:** allegato C alla delibera ARERA 654/2015/R/ee; **TIV:** allegato A alla delibera ARERA n.156/07; **TIQV:** allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/com; **TIQE:** allegato A alla delibera ARERA 646/2015/R/ee; **TIVG:** allegato A alla delibera ARERA ARG/gas n. 64/09; **TIOME:** allegato A alla delibera ARERA n. 258/2015/R/com; **TIIMG:** allegato A alla delibera ARERA ARG/com; n. 99/11; **TICO:** allegato A alla delibera ARERA 209/2016/E/com; **TIIF:** allegato A alla delibera ARERA 463/2016/R/com; **TIRV:** allegato A alla delibera ARERA 228/2017/R/com; **TILP:** allegato A alla delibera ARERA n. 278/07; **Codice di Rete:** allegato 2 alla delibera ARERA n. 108/06; **Codice di Condotta Commerciale:** allegato A alla delibera ARERA ARG/com n. 366/2018; **RQDG:** allegato A alla delibera ARERA n. 574/2013/R/gas; **del. 200/99:** delibera ARERA n. 200/99; **del. 229/01:** delibera ARERA n. 229/01; **del. 40/14:** allegato A alla delibera ARERA n. 40/2014/R/gas; **del. 48/04:** delibera ARERA n. 48/04; **del. 111/06:** allegato A alla delibera ARERA n. 111/06; **del. 181/06:** delibera ARERA n. 181/06; **del. 306/16:** allegato A alla delibera ARERA n. 302/2016/R/com; **del. 191/09:** delibera ARERA ARG/elt n. 191/09; **del. 45/11:** delibera ARERA ARG/gas n. 45/11; **del. 42/08:** allegato A alla delibera ARERA ARG/elt 42/08; **del. 138/04:** delibera ARERA 138/04; **D.lgs. 231/2002:** Decreto Legislativo n. 231 del 2002; **Codice del Consumo:** Decreto Legislativo n. 206 del 2005; c.c.c.: codice civile italiano; D.Lgs. n. 231/2001: Decreto Legislativo n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica); **Reg. 2016/679:** Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

(Per i riferimenti a normative o delibere: sono fatte salve le successive modifiche e/o integrazioni).

ART. 1 - PREMESSE, DEFINIZIONI ED ALLEGATI. 1.1 Il Contratto è costituito dalle presenti condizioni generali di fornitura ("CGF"), dal modulo di adesione firmato dal Ciente ("MA"), dalle condizioni economiche ("CE"), dall'informativa privacy, dalla scheda confrontabilità dei prezzi e forme di garanzia e tutela del cliente, dal modulo di ripensamento tipo e dalla comunicazione dati catastali identificativi dell'immobile nonché, nel caso di cliente condominio, da apposita modulistica. La comunicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata la fornitura potrà essere trasmessa dal Ciente al Fornitore anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto. In caso di contrasto tra CGF e CE prevalgono queste ultime qualora siano in corso di validità al momento della sottoscrizione del Contratto. Tutte le norme citate nel Contratto sono da intendersi comprensive delle successive modificazioni ed integrazioni; esse sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o disponibili sul sito web www.arera.it. Il Fornitore informa il Ciente che tra le proprie proposte commerciali possono essere presentati contratti di vendita di energia rinnovabile e che i relativi contratti risultano coerenti con la regolazione definita dall'ARERA in materia. I termini definiti nel Contratto sono utilizzati con lo specifico significato ad essi attribuito dal Contratto stesso. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richiama.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO. 2.1 Il Contratto ha per oggetto la fornitura dal Fornitore al Ciente di energia elettrica e/o gas naturale nel Mercato libero e degli altri servizi accessori al POD e/o al PDR indicato dal Ciente nel MA. 2.2 Ai fini della esecuzione del Contratto il Fornitore provvederà a stipulare, direttamente o attraverso soggetti terzi, i contratti per i servizi di trasmissione, di distribuzione e di disaccoppiamento dell'energia elettrica e di trasporto e di distribuzione del gas naturale ed a porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. I servizi cesseranno alla data del venir meno dell'efficacia o risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto. 2.3 L'energia elettrica e/o il gas naturale potranno essere utilizzati esclusivamente per la tipologia d'uso dichiarata e per alimentare i PAF del Ciente. 2.4 Non è ammessa in alcun modo la cessione a terzi né sono ammessi utilizzi diversi da quanto dichiarato dal Ciente.

ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA. 3.1 Il Contratto si può perfezionare tramite uno dei canali di vendita messi a disposizione da CPM, compreso il canale telefonico e web 3.2. Il Contratto si perfeziona secondo quanto previsto dalle delibere dell'ARERA, dal Codice del Consumo, e da ogni altra normativa applicabile. 3.3 **Diritto di ripensamento ex art. 52 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo)** 3.3.1. Il Ciente Domestico che abbia concluso un contratto fuori dai locali commerciali del Fornitore o con forme di comunicazione a distanza può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri né motivazione, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del contratto. Per l'esercizio di tale diritto il Ciente domestico dovrà informare CPM con comunicazione scritta, per la quale avrà facoltà di utilizzare anche il modulo tipo di ripensamento disponibile sul sito web www.cpmetano.it. La comunicazione dovrà essere trasmessa tramite raccomandata a/r presso la sede del Fornitore in Piazza Vittorio Veneto, 6 - 21042 Caronno Pertusella (VA) o fax al n. 02-96457420 o posta elettronica all'indirizzo info@cpmetano.it o pec all'indirizzo metano@pec.cpmetano.it. In caso di invio della raccomandata il diritto di ripensamento s'intenderà esercitato tempestivamente qualora la comunicazione sia accettata dall'ufficio di postale di partenza entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto. 3.3.2. Il diritto di ripensamento dovrà essere esercitato entro 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del Contratto così come previsto dal Codice del Consumo. 3.3.3. In caso di esercizio del diritto di ripensamento nel termine suddetto troveranno applicazione le norme del Codice del Consumo e le delibere dell'ARERA vigenti alla data del ripensamento. 3.4 Il Ciente, sotto la propria responsabilità circa la veridicità delle informazioni fornite, attesta che i dati forniti al Fornitore sono esatti e corrispondenti al vero, attesta di avere la titolarità e comunque il diritto all'utilizzazione degli impianti necessari per fruire in proprio del Servizio e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore ogni eventuale variazione dei dati comunicati nel MA o nella comunicazione dei dati catastali dell'immobile presso cui è attivata la fornitura e a tenere indenne lo stesso Fornitore da ogni pretesa, richiesta o azione di terzi derivante da o comunque connessa alla fornitura di cui al presente Contratto. 3.5 **La fornitura di energia elettrica è in ogni caso condizionata:** a) all'ottenimento da parte del Ciente e del Fornitore, per quanto di rispettiva pertinenza, di ogni autorizzazione, concessione e/o nulla osta eventualmente necessario, e all'attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di trasmissione, distribuzione, disaccoppiamento e vettoriamento nonché l'efficacia dei contratti di cui al precedente art. 2.2 e successivo art. 5, b) alla disponibilità, da parte del Ciente, di un POD di energia elettrica ubicato nel luogo di fornitura c) al fatto che il POD del Ciente, tra il momento di richiesta di Switching e la data di efficacia dello Switching stesso, non risulta oggetto di una richiesta di sospensione e/o non sia sospeso per morosità ai sensi di quanto previsto dall'art. 6.1 del TIOME, nel qual caso il Fornitore si riserva di revocare la richiesta di Switching; d) al fatto che il Fornitore, entro 2 (due) giorni lavorativi da quando riceva dal Distributore le informazioni di cui all'art. 6.4 del TIOME, non decida di revocare la richiesta di Switching, cosa che si riserva di fare qualora, a proprio insindacabile giudizio, tali informazioni non gli diano pieno conforto sull'adempimento del Contratto nel tempo da parte del Ciente; in proposito si fa presente che il Distributore, relativamente al POD oggetto della richiesta di Switching, su richiesta del Fornitore, dovrà fornire a questo le seguenti informazioni (i) se il POD risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità, (ii) se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo, (iii) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza, (iv) le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella

eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di Switching e (v) le eventuali date delle richieste di Switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di Switching. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga della facoltà di revoca di cui alle lettere c) e d) sopra indicate, il Contratto non avrà esecuzione e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno. Il Ciente si obbliga, per quanto di propria competenza, a far sì che, in relazione agli aspetti disciplinati dal presente articolo 3.5, nulla osti a che possa essere attivata e proseguita la fornitura. 3.6 **La fornitura di gas naturale è in ogni caso condizionata:** a) all'esistenza di un impianto Interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente nonché dai regolamenti della ARERA (v. del. 40/14); b) dalla presentazione da parte del Ciente dell'eventuale documentazione prevista dalla normativa vigente, anche in materia edilizia ed urbanistica; c) alla disponibilità, da parte del Ciente, di un PDR di gas naturale ubicato nel luogo di fornitura; d) alla verifica da parte del Fornitore, entro 30 giorni dalla stipula del Contratto, che il PDR sia servito da un Distributore con cui il Fornitore ha in essere un contratto di distribuzione; e) al fatto che il Fornitore, entro due giorni lavorativi da quando riceva dal Distributore le informazioni di cui all'art. 8.1 del TIMG, non decida di revocare la richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura, cosa che si riserva di fare qualora, a proprio insindacabile giudizio, tali informazioni non gli diano pieno conforto sull'adempimento del Contratto nel tempo da parte del Ciente; in proposito si fa presente che il Distributore, relativamente al PDR oggetto della richiesta di accesso per la sostituzione nella fornitura, su richiesta del Fornitore, dovrà fornire a questo le seguenti informazioni: (i) se il PDR risulta chiuso a seguito dell'intervento di Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità di cui all'art. 6 del TIMG, (ii) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza, (iii) le date delle eventuali richieste di Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso (iv) le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso, e (v) l'accessibilità o meno del PDR. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga della facoltà di revoca sopra indicata, il Contratto non avrà esecuzione e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno. Il Ciente si obbliga, per quanto di propria competenza, a far sì che, in relazione agli aspetti disciplinati dal presente articolo 3.6, nulla osti a che possa essere attivata e proseguita la fornitura. 3.7 Il Fornitore ha inoltre in ogni caso facoltà di non avviare e/o cessare la/e fornitura/e di energia elettrica e/o gas naturale o in qualsiasi dei seguenti casi: a) il Ciente si sia in precedenza reso inadempiente nei confronti del Fornitore o di altre società con cui esso è in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c.; b) il Ciente risulti avere una pregressa morosità con il precedente fornitore; c) risulti che la richiesta di erogazione del Servizio sia stata effettuata da un soggetto diverso da quello che intende utilizzarlo in proprio; d) il Ciente non abbia compilato in modo completo, corretto o abbia fornito in modo non veritiero i propri dati; e) il Fornitore accerti che il Ciente risulti avere una non adeguata solvibilità finanziaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sottoposizione a procedure concorsuali, anche minori e/o accordi di ristrutturazione di debito, a procedure esecutive, protesti e/o pregiudiziosi di Tribunale o Conservatoria, che riguardino direttamente il Ciente o amministratori o soci del Ciente, e, in ogni caso, qualora il Ciente rientri, quanto all'energia elettrica, nella categoria "cattivo pagatore" di cui alla del. 200/99); f) nel caso in cui la fornitura sia richiesta da un soggetto diverso da quello che risulta titolare del PAF; g) in caso di mancata consegna, ove richiesta, della garanzia di cui all'art. 11; h) esito mancato o negativo delle procedure di verifica (lettera o chiamata di conferma) di cui al TIRV; i) di mancata comunicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata la fornitura entro 30 giorni dalla firma del Contratto, ferma in tal caso la facoltà del Fornitore, in alternativa, di reperire i dati catastali per via telematica al costo massimo di € 17,00 che verrà addebitato al Ciente sulla prima fattura utile. 3.8 Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture richieste dal Ciente, ovvero si realizzino le condizioni sospensive relative all'avvio di una delle forniture, il Contratto avrà esecuzione limitatamente alla fornitura attivata e con decorrenza dalla sua attivazione. 3.9 La fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sarà di norma avviata dal Fornitore, salvo cause al medesimo non imputabili, entro il terzo mese successivo alla sottoscrizione del Contratto e solo a seguito della ricezione di tutta la documentazione necessaria da parte del Ciente e a seguito di positivo espletamento da parte del Fornitore di tutti i controlli e le formalità compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di disaccoppiamento e trasporto. Il Fornitore comunicherà la data di effettivo avvio della fornitura con apposita comunicazione o con la prima fattura e, in caso di mancato avvio, le cause di questo. 3.10 In nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti e indiretti derivanti dalla ritardata e/o errata richiesta rivolta al Distributore per l'adeguamento della fornitura e/o operazioni sull'utenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: voltura, aumenti di potenza, verifiche dei consumi, etc.) laddove imputabile a comunicazione da parte del Ciente di dati e informazioni incompleti e/o errati, non leggibili e/o non aggiornati, riservandosi in ognuno di tali casi il Fornitore la facoltà di non dare esecuzione alla fornitura. Parimenti il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti e indiretti derivanti da errate informazioni e/o comunicazioni del Ciente relative alle tempistiche di recesso contrattualizzate con il precedente fornitore.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO, PENALE. 4.1 Il Contratto è a tempo indeterminato. 4.2 Alle Parti è riconosciuta la facoltà di recedere dal Contratto ai sensi della del. 302/16 mediante invio di apposita comunicazione all'altra parte contrattuale (mediante raccomandata a/r al Fornitore presso la sede in Piazza Vittorio Veneto, 6 - 21042 Caronno Pertusella (VA) o tramite pec metano@pec.cpmetano.it; al Ciente presso l'indirizzo di invio fattura e comunicazioni indicato nel MA), con le seguenti modalità: A) in caso di recesso del Ciente per cambio fornitore: i) se si tratta di Ciente Domestico o di Ciente avente diritto alla maggior tutela per l'energia elettrica o di Ciente Business con consumi gas minori di 200.000 Smc/anno per il gas, il recesso potrà essere esercitato in qualsiasi momento secondo le modalità previste dalla delibera 302/2016/R/com dell'ARERA. In particolare, una volta acquisito il recesso nelle forme e nei tempi previsti il fornitore entrante veicolerà notifica di acquisizione del recesso al SI il quale provvederà alla modifica a CPM (si veda delibera 544/2017/R/com dell'ARERA); ii) se si tratta di Ciente Business non avente diritto alla maggior tutela per l'energia elettrica o di Ciente Business con consumi gas maggiori di 200.000 Smc/anno per il gas, il recesso potrà essere esercitato in qualsiasi momento, con raccomandata a/r o pec da trasmettere a CPM agli indirizzi sopra indicati da parte del nuovo fornitore scelto ovvero, nel caso di fornitura di sola energia elettrica, dal Ciente, con un termine di preavviso di sei mesi decorrenti dall'ultimo giorno di validità delle CE o dei successivi rinnovi automatici; B) in caso di recesso del Ciente per disalimentazione contatore, questo potrà essere esercitato in qualsiasi momento, a mezzo dell'invio al Fornitore dell'apposita modulistica da quest'ultimo redatta per tale operatività, e con un termine di preavviso di un mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore; C) in caso di recesso del Fornitore, questo potrà essere esercitato in qualsiasi momento, con raccomandata a/r, o con altra modalità che consenta di verificare l'effettiva ricezione della comunicazione, e con un termine di preavviso di sei mesi decorrenti dal primo giorno del primo mese successivo a quello in cui sia ricevuta la comunicazione del recesso da parte del Ciente. 4.3. Nell'ipotesi in cui il Ciente Domestico eserciti il diritto di ripensamento oltre i termini di cui all'art. 3 il Fornitore, qualora esistano i presupposti tecnici, procederà alla non attivazione della fornitura e sarà richiesto al Ciente un rimborso per i costi della pratica pari ad euro 40 (quaranta) a pod/prd. 4.4 Per il Ciente Vincibile, in caso di mancato rispetto in tutto o in parte ad opera dello stesso o del nuovo fornitore scelto del periodo di preavviso di cui sopra il Ciente sarà tenuto, fatto salvo l'eventuale maggiore danno, al pagamento in favore del Fornitore di una penale così determinata: a) per le forniture di energia elettrica in MT, euro 15,00 (quindici/00) MWh di mancato consumo per ogni mese di fornitura non effettuata dal Fornitore a causa della risoluzione e/o sospensione anticipata rispetto alla data di scadenza o alla scadenza rinnovata; b) per il gas di cui alle forniture maggiori di 200.000,00 (duecentomila/00) Smc annui euro 0,05 (cinque cent/€) a Smc per ogni mese di mancata fornitura sulla base del consumo stimato. 4.5 In caso di richiesta di voltura (ai fini della presente clausola intesa come richiesta a CPM di consenso a che altro soggetto sumentri al Ciente nel Contratto e nella titolarità del PAF) il Ciente ed il soggetto che intenda subentrare dovranno formulare tempestiva e regolare istanza a CPM, secondo le modalità da questa indicate e fornire a CPM tutte le informazioni ed i documenti che essa richieda in proposito. CPM si riserva di valutare ed accettare la richiesta solo ad avvenuto ricevimento di tali informazioni e documenti, nel caso in cui sussistano, tra l'altro, tutte le condizioni alle quali la fornitura nei confronti del Ciente è sottoposta. La voltura, anche in caso accettazione, non potrà aver decorrenza prima del primo giorno del mese successivo alla richiesta ed al ricevimento di quanto richiesto da CPM, salvo diverso termine stabilito da eventuali normative ARERA, laddove applicabili. 4.6 Anche in mancanza del corretto esercizio del diritto di recesso o altra forma di cessazione del contratto come sopra descritto (disalimentazione, voltura), resteranno a carico del Ciente tutte le obbligazioni originarie dal Contratto, inclusi gli addebiti per consumi (da chiunque effettuati), gli oneri ed i costi accessori di cui al presente Contratto, nonché tutti i danni eventualmente arrecati alle apparecchiature di proprietà del Distributore e di ogni altra possibile conseguenza, per tutto il periodo nel quale egli continuerà ad essere intestatario della fornitura. 4.7 Nel caso di recesso dalla fornitura gas del Mercato libero, il Fornitore, nel caso in cui non riceva domanda di subentro nella fornitura da parte di altro fornitore, si riserva la facoltà di richiedere la disalimentazione del PDR, con conseguente interruzione della fornitura a mezzo di sigillo/piombatura del misuratore. 4.8 In caso di recesso, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si adopereranno per far sì che vengano meno anche i contratti di cui al precedente art. 2.2 e successivo art. 5. 4.9 In caso di recesso del Ciente il Fornitore addebiterà sulla prima fattura utile il deposito cauzionale ai sensi dell'art. 11 qualora non fosse stato versato in precedenza. **ART. 5 - MANDATI E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE: Servizi di trasporto, disaccoppiamento e gestione connessione.** 5.1 Il Ciente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce al Fornitore, per tutta la durata della fornitura, i seguenti mandati irrevocabili: 1) un mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. per (i) la stipula e la gestione del contratto di trasporto di energia elettrica e di vettoriamento del gas con il Distributore; (ii) la stipula e la gestione del contratto di disaccoppiamento di energia elettrica e trasporto di gas con i rispettivi soggetti coinvolti; (iii) la gestione della connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione a terzi e/o di distribuzione del gas, autorizzando espressamente il Fornitore a richiedere eventualmente l'interruzione della connessione alla rete e la sospensione del servizio di trasporto con contestuale disalimentazione del PAF, con manleva del Fornitore e del Distributore da ogni responsabilità per danni e/o oneri che possano in qualsiasi modo derivare; (iv) lo svolgimento delle attività e delle pratiche necessarie o opportune per la gestione della connessione del PAF. Tale mandato è a titolo oneroso e obbliga altresì il Ciente a corrispondere al Fornitore gli importi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore ha stipulato in proprio nome; 2) un mandato con rappresentanza per la

sottoscrizione delle condizioni tecniche allegate al contratto di trasporto, consapevole che l'accettazione ed il rispetto delle stesse è condizione necessaria per l'attivazione e il mantenimento del servizio di trasmissione e distribuzione. **5.2** Resta fermo che il Cliente è e rimane titolare del rapporto di connessione, ovvero di ogni rapporto giuridico con il Distributore inerente la connessione alla rete dei propri impianti. Il Fornitore nell'espletamento dei mandati stipulerà i suddetti contratti di trasporto e dispacciamento in conformità alle condizioni economiche e contrattuali determinate dall'ARERA e secondo gli schemi di contratti tipo predisposti dall'ARERA e recepiti da Terna e dal Distributore. Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto dei contratti che il Fornitore provvederà a sottoscrivere e dichiara altresì di avere preso visione delle condizioni tecniche del Distributore e del contratto di gestione della connessione. Tali documenti sono disponibili per la consultazione sul sito internet del Fornitore, nell'area riservata ai clienti. **5.3** Il Fornitore è sin d'ora autorizzato, ai sensi dell'art. 1717 c.c., a sostituire altri soggetti terzi a se stesso nell'esecuzione dei mandati ricevuti. **5.4** Il Cliente si impegna a collaborare con il Fornitore ai fini dei suddetti mandati e per il corretto svolgimento dell'attività di connessione, rendendo non onerosa la gestione dei mandati stessi e rimborsando tutte le eventuali spese sostenute dal Fornitore per l'espletamento degli stessi.

ART. 6 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE.

6.1 A fronte della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale di cui al Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore gli importi qui di seguito elencati e quelli stabiliti nelle CE che, relativamente al periodo di efficacia e per le voci di costo nelle stesse indicate, prevalgono, in caso di contrasto, su ogni altra disposizione. **6.2 Condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica:** **6.2.1 Copertura dei costi di approvvigionamento di energia elettrica:** sarà fatturato al Cliente il prezzo dell'energia elettrica riportato nelle CE moltiplicato per la quantità di energia assorbita dal POD in ogni fascia oraria, tenuto conto anche delle Perdite di rete. Allo scadere del periodo di durata delle condizioni economiche (prezzi) stabilite nelle CE, salvo eventuali rinnovi o aggiornamenti delle CE comunicati dal Fornitore secondo le modalità e i termini di cui all'art. 13 del Codice di Condotta, tali condizioni verranno automaticamente adeguate applicando mensilmente il prezzo medio per fasce orarie (come definite nella delibera ARERA 181/06 "Aggiornamenti delle fasce orarie con decorrenza 1 gennaio 2007") del parametro PUN (Prezzo Unico Nazionale), come definito all'art. 30, co. 4, del 11/06, con un importo aggiuntivo di 0,013 €/kWh, e in aggiunta a tutte le altre componenti di seguito specificate. Tali nuove condizioni verranno applicate automaticamente per un ulteriore periodo di uguale durata a quella originariamente pattuita, e così per i periodi successivi; **6.2.2 Trasmissione, distribuzione e misura:** a fronte dei mandati di cui all'art. 5, il Cliente riconosce al Fornitore, a copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura, tutte le componenti così come definite nel TIT. A copertura dei costi sostenuti per il servizio di distribuzione, vengono applicate le opzioni tariffarie base di riferimento del Distributore di volta in volta vigenti. A copertura dei costi per prelievi di energia reattiva si applicano le componenti tariffarie di cui al TIT. Saranno fatturati i corrispettivi e gli oneri relativi o accessori alla somministrazione di energia elettrica, inclusi i corrispettivi per i servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica come definiti dall'ARERA, da Terna S.p.a. e dai distributori per i clienti finali del mercato libero anche se introdotti, modificati o diversamente denominati successivamente alla sottoscrizione del Contratto; **6.2.3 Congestione:** salvo differente indicazione nelle CE, è addebitato un importo forfetario pari a 0,00241 €/kWh a copertura degli oneri connessi all'applicazione del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto come definito all'art. 42 della del. 48/04; **6.2.4 Dispacciamento:** a fronte dei mandati di cui all'art. 5 il Cliente riconosce al Fornitore tutti i costi sostenuti per il servizio di dispacciamento. Salvo differente indicazione nelle CE, gli oneri di dispacciamento saranno regolati secondo le disposizioni della del. 11/06 e del TIS; **6.2.5 Commercializzazione e vendita, ulteriori componenti:** salvo differente indicazione nelle CE, sono posti a carico del Cliente i corrispettivi di valore equivalente a tutte le voci aggiuntive (solo a titolo esemplificativo si citano le componenti A, UC, MCT, costi per il servizio di aggregazione delle misure) e altri oneri che sarebbero posti a carico del Cliente in regime di maggior tutela o salvaguardia con l'applicazione della relativa tariffa prevista dalla ARERA, un valore equivalente alla PCV della tariffa prevista dalla ARERA. **6.2.6** A copertura dei costi di commercializzazione e vendita di cui al TIV è posto a carico del Cliente: a) per il Cliente Domestico, un importo aggiuntivo di 1,39 €/mese; b) per il Cliente Business, un importo aggiuntivo di 7,49 €/mese; a seguito del subentro di CPM al precedente fornitore, per il Cliente Business è posto a carico del Cliente un corrispettivo fisso una tantum di € 19,00 per PdP, salvo diversa indicazione nelle CE; **6.2.7 Sbilanciamento:** salvo differente indicazione nelle CE, sono posti a carico del Cliente Business oneri a copertura dei costi di sbilanciamento per un importo pari a 0,0039 €/kWh; **6.2.8 Componente tariffaria ACR (Adeguamento Costi di Rischio)** pari a 4,08 €/mese. **6.3 Condizioni economiche per la fornitura di gas naturale:** **6.3.1 Corrispettivo di vendita:** sarà fatturato al Cliente il prezzo del gas naturale riportato nelle CE moltiplicato per la quantità di gas naturale prelevato al PDR. Allo scadere del periodo di durata delle condizioni economiche (prezzi) stabilite nelle CE, salvo eventuali rinnovi o aggiornamenti delle CE comunicati dal Fornitore secondo le modalità e i termini di cui all'art. 13 del Codice di Condotta, tali condizioni verranno automaticamente adeguate applicando mensilmente la tariffa che verrebbe applicata al Cliente nella località dove è ubicato il PDR in base ai criteri definiti dall'ARERA, in ragione delle caratteristiche tecniche del PDR (portata oraria, capacità impegnata, uso del gas), al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, tenuto conto di un importo aggiuntivo di 0,13 €/Smc, oltre a tutte le altre componenti di seguito specificate. Tali nuove condizioni verranno applicate automaticamente per un ulteriore periodo di uguale durata a quella originariamente pattuita, e così per i periodi successivi; **6.3.2 Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio:** salvo differente indicazione nelle CE, sono posti a carico del Cliente i corrispettivi di valore equivalente a tutte le voci che sarebbero poste a carico del Cliente in regime di maggior tutela o salvaguardia con l'applicazione della relativa tariffa prevista dalla ARERA, un valore equivalente alla QVD, fissa e variabile, della tariffa prevista dalla ARERA.

6.3.3 Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio, ulteriori componenti: il Cliente riconosce al Fornitore componenti di costo calcolate in aumento sulla base fornita dall'art. 7 del TVG come di seguito illustrate: a) per il Cliente Domestico, di una quota fissa pari a 2,38 €/PDR/mese; b) per il Cliente Business, di una quota fissa pari a 2,85 €/PDR/mese e di una quota variabile pari a 0,0149 €/Smc; **6.3.4 Componente relativa al servizio di trasporto, stoccaggio, distribuzione, misura e relativa commercializzazione e oneri aggiuntivi:** il Cliente riconosce al Fornitore anche le componenti di costo previste ai sensi del TIVG; il prezzo del gas ove stabilito in €/GJ è convertito in €/m³ considerando un gas fornito con Potere Calorifico Superiore (PCS) convenzionalmente pari a 38,52 MJ/m³ e sarà quindi adeguato in fattura al PCS reso disponibile dal trasportatore per il periodo di riferimento. Le caratteristiche del gas fornito al Cliente, sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili, potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. **6.4 Ulteriori condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica e/o gas:** 1) il Fornitore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le CE, con le modalità e secondo i termini di cui all'art. 13 del Codice di Condotta; 2) in conformità al TIQE e al Codice di Rete, a fronte del mandato di cui al precedente art. 5 per la gestione della connessione del PdP, il Cliente inoltrerà al Distributore competente tramite il Fornitore le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione del PdP (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: esecuzione di lavori semplici e complessi, disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un PdP già attivo) ai sensi della del. 40/14 e del RQDG. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5.4 ed il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni (per l'energia elettrica: di cui all'Allegato C del TIC), il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore tramite il Fornitore stesso, un contributo in quota fissa pari a € 25,00 (venticinque/00) IVA esclusa; 3) i prezzi per ogni voce, ove legati a valorizzazioni da parte della ARERA, riceveranno integralmente le variazioni stabilite dalla ARERA, con applicazione delle variazioni a far data dalla data di efficacia definita dalla stessa autorità; 4) 6.4.1 salvo differente indicazione in CE sono altresì addebitati al Cliente, per ogni fornitura: i) i corrispettivi ed oneri di cui agli artt. 4.3, 8.3, 9, 10, 11, 12 e 17 delle presenti CGF; ii) l'onere AAC per la gestione dell'Assegnamento Annuale delle Capacità. Per i consumi di energia elettrica, il corrispettivo AAC è pari a KE*VCG per ogni kWh. Il coefficiente KE assume il valore di 1,171 per i Clienti Domestici, 2,570 per i Clienti Business e 3,513 per i condomini. La componente VE assume il valore di 0,00714 €/kWh; per i Clienti Domestici e per i Clienti Business (non condomini) il corrispettivo AAC viene applicato fino ad un tetto massimo di consumi di 10.000 kWh/anno; per i consumi di gas, il corrispettivo AAC è pari a KG*VCG per ogni Smc, il coefficiente KG assume il valore di 1,03 per i Clienti Domestici, 1,68 per i Clienti Business e 0,767 per i condomini; la componente VCG assume il valore di 0,0257 €/Smc; per i Clienti Domestici e per i Clienti Business (non condomini) il corrispettivo AAC viene applicato fino ad un tetto massimo di consumi di 5.000 Smc/anno, verrà inoltre addebitata al Cliente una parte fissa pari a 2,95 €/PdP/mese; iii) un corrispettivo mensile fisso di gestione della capacità e/o della potenza disponibile a copertura degli oneri di programmazione e di forecasting CGLG pari a 1,446 € per ogni PdP; iv) il corrispettivo di sicurezza operativa SOP a copertura dei costi di gestione rapporti continuativi coi distributori pari a 1,817 €/mese per ogni POD/PDR; v) 6.4.2 salvo differente indicazione in CE sono altresì addebitati al Cliente, per ogni fornitura: i) la componente tariffaria PCFX1 a copertura dei costi fissi di pianificazione commerciale pari a 1€/PDR/mese; ii) la componente tariffaria OCXIF a copertura dei costi fissi di operatività computazionale pari a 1€/PDR/mese; iii) la componente tariffaria OCVAR a copertura dei costi variabili di operatività computazionale pari 0,001 €/kWh; iv) la componente tariffaria OCVAR a copertura dei costi variabili di operatività computazionale pari 0,01 €/Smc v) la componente tariffaria PCVAR a copertura dei costi variabili di pianificazione commerciale pari 0,001 €/kWh; vi) la componente tariffaria PCVAR a copertura dei costi variabili di pianificazione commerciale pari 0,01 €/Smc. 6.4.3 il corrispettivo CMOR relativo all'applicazione del sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita uscenti per morosità dei clienti finali, ai sensi del TILP; la cessione del credito ai sensi del TIMOE; ogni ulteriore costo o importo previsto da eventuali delibere dell'ARERA e/o da altre norme di legge espressamente a carico del Cliente finale, ovvero non espressamente a carico del Fornitore; eventuali variazioni tariffarie saranno imputate limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo alla data della loro entrata in vigore; se i dati relativi alla potenza e/o alla capacità impegnate ed alla residenza che risultano al Distributore sono difformi da quelli indicati dal Cliente sul MA, il Fornitore darà prevalenza al dato risultante al Distributore, applicando eventualmente i diversi prezzi previsti. Per la sola residenza, il Cliente potrà rettificare il dato risultante al Distributore inviando al Fornitore una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti; in caso di rettifica da parte del Distributore, il Fornitore con la prima bolletta utile effettuerà un conguaglio applicando i giusti corrispettivi con effetto retroattivo a partire dalla data di efficacia della rettifica. Considerato che l'informazione relativa alla residenza è rilevante sia ai fini tariffari che fiscali (nonché per l'applicazione del canone TV), il Cliente è tenuto ad informare tempestivamente il Fornitore, nel caso di assenza (o di perdita) di detto requisito per la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e fiscali. In

manca, al Cliente potranno essere addebitati dal Fornitore i corrispettivi ulteriori eventualmente contrattualmente previsti, nonché gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) da cui il Fornitore sia stato eventualmente gravato.

ART. 7 – RILEVAZIONE DEI CONSUMI E AUTOLETTURE. 7.1 Il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione fiscale dei consumi è il Distributore, che la effettuerà con la frequenza e le modalità previste dalla normativa di settore. A tal fine, il Cliente si obbliga sin d'ora a consentire l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi. **7.2** Il Cliente può provvedere all'autolettura del misuratore a mezzo del servizio indicato in bolletta e secondo modalità e tempistiche ivi specificate; tale autolettura, se comunicata a CPM nei termini indicati in bolletta, è ritenuta valida ai fini della fatturazione previa verifica di congruità da parte del Distributore. Tale autolettura inoltre è valida ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito della raccolta della misura effettiva. **7.3** Il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, se del caso in acconto e salvo successivo conguaglio, avvalendosi nell'ordine di: a) letture fornite dal Distributore; b) autolettura di cui all'art. 7.2; c) stima del prelievo mediante ricostruzione basata sui dati storici e disponibili al Fornitore; d) data indicato nel campo "consumo annuo" del MA; e) eventuali sistemi propri di misura e analisi dati. **7.4** Per il solo gas naturale (i) il Fornitore provvederà ad emettere almeno una fattura di conguaglio per ciascun anno di fornitura, decorrente dal momento di avvio della fornitura stessa; (ii) qualora il tentativo di lettura delle misure da parte del Distributore non vada a buon fine, il Distributore informerà il Cliente di tale esito negativo e della possibilità dell'autolettura, rilasciando opportuna nota informativa e, in caso di Clienti titolari di un PDR dotato di misuratore non accessibile o con accessibilità parziale, CPM renderà noto al Cliente le cause che hanno impedito la raccolta della misura. Nell'ipotesi di cui al punto ii), resta inteso che sarà onere del Cliente contattare tempestivamente il Fornitore al fine di fornire l'autolettura; in mancanza, il Fornitore provvederà a fatturare sulla base dei consumi stimati. **7.5** Le quantità di energia elettrica e gas naturale prelevate dal Cliente saranno determinate moltiplicando il consumo ricavato dalle letture: a) per il coefficiente K reso disponibile dal Distributore (per l'energia elettrica); b) per il coefficiente C così come previsto dalla ARERA tenendo conto di altitudine e temperatura dell'area territoriale in cui è ubicato il PDR (per il gas).

ART. 8 – USO DELL'ENERGIA E DEL GAS NATURALE, APPARECCHIATURE, VERIFICHE, RICOSTRUZIONI CONSUMI.

8.1 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata se non previo accordo con il Fornitore, né l'utilizzo di energia elettrica e/o gas in luoghi diversi da quelli in cui si trovano il POD e/o PDR, né la cessione degli stessi a terzi sotto qualsiasi forma, pena la risoluzione del Contratto ed il risarcimento di ogni danno arrecato anche a terzi. Il Cliente è tenuto inoltre ad utilizzare l'energia elettrica e/o il gas naturale per gli usi previsti dal Contratto e in conformità alle regole di prudenza e sicurezza, impegnandosi a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati riportati nel MA relativamente alla destinazione d'uso finale del gas e/o dell'energia elettrica fruita. **8.2** Il Cliente è unico responsabile della conservazione, della integrità e del buon funzionamento degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui e dovrà comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi, ovvero ogni guasto o malfunzionamento del contatore e/o degli impianti di sua pertinenza. Il contatore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione del Fornitore o del Distributore per mezzo dei propri incaricati. **8.3** Nel caso di interventi richiesti dal Cliente o comunque necessari ed opportuni per verifiche del corretto funzionamento del contatore, spostamento e/o ritardatura dello stesso, guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, ecc., il Fornitore provvederà ad inoltrare la relativa richiesta al Distributore; il Cliente è in ogni caso tenuto a corrispondere al Fornitore tutte le relative spese, nonché l'importo ad esso addebitato dal Distributore competente per l'intervento (se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi della rete di distribuzione) e quanto indicato all'art. 6.4. Qualora dalla verifica risultasse accertato un malfunzionamento o una manomissione del contatore, il Fornitore, riservata l'eventuale risoluzione del Contratto e/o le più opportune azioni a propria tutela, procederà alla determinazione del relativo conguaglio sulla base della ricostruzione dei consumi effettuata dal Distributore, quale soggetto terzo e responsabile della rilevazione e registrazione dei consumi, ricostruzioni che il Cliente dichiara sin d'ora di accettare, sia in ordine alle quantità che ai periodi di competenza in questione. **8.4** Il Fornitore o suoi incaricati hanno il diritto di accedere agli impianti e alle apparecchiature del Cliente e del Distributore ove ubicati all'interno dei luoghi in disponibilità del Cliente previo preavviso ovvero anche senza preavviso per ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o al fine di impedire possibili prelievi fraudolenti di energia elettrica e/o gas naturale.

ART. 9 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI, INTERESSI DI MORSA. 9.1 Per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale la fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Il Fornitore si riserva la possibilità di variare la frequenza di fatturazione conformemente a quanto previsto nel TIF. Il Fornitore si riserva di non emettere fatture per importi inferiori a € 30,00; in quest'ultimo caso tali importi verranno addebitati nelle fatture successive. Il Fornitore si riserva inoltre di emettere un'unica fattura in caso di fornitura congiunta di energia elettrica e gas. **9.2** Le fatture sono emesse in formato elettronico, salvo che il Cliente chieda di ricevere le fatture in formato cartaceo. Al Cliente che scelga di ricevere la fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non verrà applicato alcun onere aggiuntivo. **9.3** Il Cliente dovrà provvedere al pagamento degli importi indicati in fattura entro il termine di scadenza ivi previsto, non inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della fattura. **9.4** Salvo differente indicazione nelle CE e la facoltà del Fornitore di rendere disponibili altre modalità di pagamento, il Cliente potrà effettuare il pagamento mediante addebito automatico in conto corrente (SDD, addebito diretto SEPA), bollettino postale e, solo per i Clienti Business per la fornitura di energia elettrica alimentati in MT o per i Clienti Business per la fornitura di gas, con bonifico bancario. Il Cliente, per provvedere al pagamento mediante addebito diretto SEPA (SDD), dovrà compilare e sottoscrivere l'apposita sezione contenuta nel MA, con la quale conferirà al Fornitore il relativo mandato. **9.5** La scelta della modalità di pagamento SDD non comporta costi aggiuntivi, fermo restando che, salvo ogni altro diritto, CPM si riserva di addebitare al Cliente fino a € 10,00 in caso di insoluto per mancanza di fondi, qualora l'importo dovuto non venisse saldato entro 5 giorni lavorativi dalla data della comunicazione di sollecito; e in caso di insoluto per motivi tecnici legati ad errata comunicazione di dati da parte del Cliente. A copertura dei costi di sviluppo software per la fatturazione viene applicato il Corrispettivo Fisso mensile GSI per ogni PdP, pari a € 3,79 per i Clienti Domestici ed € 3,18 per i Clienti Business. Per i condomini il corrispettivo fisso GSI Business è moltiplicato per il Fattore Convenzionale FC pari a 4,21. **9.6** Il pagamento degli importi esposti in fattura dovrà essere effettuato per l'intero, non essendo consentiti pagamenti parziali, sospesi, differiti o ridotti o compensazioni, neanche in caso di contestazione e/o di reclamo e/o richiesta di rettifica della fattura, tranne nei casi in cui, trattandosi di Cliente consumatore, ciò sia consentito dal Codice del Consumo. Quanto ad eventuali somme a credito del Cliente, il Fornitore, se del caso previa emissione di documento fiscale, potrà provvedervi mediante: i) compensazione parziale o totale con precedenti e/o successive fatture a debito del Cliente; ii) bonifico bancario ovvero eventuali ed ulteriori strumenti di pagamento scelti dal Fornitore. Il Cliente si impegna a collaborare con il Fornitore, accettando sin d'ora tali metodi di pagamento. **9.7** Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno addebitati/accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione, compresi quelli risultanti in base alla lettura finale da parte del Distributore. **9.8** In caso di mancato pagamento alla scadenza di una o più fatture, il Fornitore, senza necessità di previa messa in mora e fatto salvo ogni altro diritto, tra cui quelli di escutare la garanzia e/o incamerare il deposito cauzionale di cui al successivo art. 11, otterrà la refusione delle spese indicate nei commi successivi del presente articolo ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno (quest'ultimo non previsto per i Clienti Domestici), addebiterà al Cliente, nella prima fatturazione utile o successivamente, gli interessi di mora nella misura di seguito specificata: (i) al Cliente Domestico, al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 fatto salvo quanto previsto dalla del. 229/01.; (ii) al Cliente Business, al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 fatto salvo quanto previsto dalla del. 229/01. **9.9** CPM si riserva inoltre il diritto di: i) addebitare al Cliente eventuali oneri per spese generali di gestione della pratica di sollecito fino ad un massimo di € 15,00 per ogni sollecito, oltre spese postali correlate; ii) affidare ad una società esterna il recupero dei propri crediti, con eventuale ulteriore addebito dei costi di recupero; iii) richiedere al Distributore la sospensione della fornitura secondo le modalità e i termini di cui all'art. 10 che segue; (iv) intraprendere ogni azione in sede giudiziale o stragiudiziale, a tutela dei propri diritti, compresa la risoluzione del contratto, per entrambi i servizi di fornitura o anche limitatamente ad uno solo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. **9.10** In caso di ritardato o parziale pagamento, il Fornitore si riserva inoltre il diritto, ai sensi dell'art. 1194 c.c., di imputare i pagamenti ricevuti prima agli interessi moratori e/o legali nel caso di Cliente "buon pagatore", poi alle maggiori spese di riscossione e quindi al capitale.

ART. 10 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA. 10.1 In caso di mancato pagamento alla scadenza di una o più fatture del Fornitore relative al corrispettivo previsto per la fornitura di gas naturale o energia elettrica ovvero a qualsiasi altro importo espressamente contemplato dal Contratto (ivi compresi gli eventuali crediti dell'esercente la salvaguardia nei confronti del Cliente che siano stati ceduti al Fornitore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del TIMOE relativamente alla fornitura di energia elettrica e all'art. 39bis TIVG relativamente al gas naturale, nonché, per l'energia elettrica, gli eventuali crediti del fornitore precedente di cui all'Allegato B della del. 191/09, c.d. corrispettivo CMOR), qualora l'importo del mancato pagamento superi quello del deposito cauzionale o della garanzia eventualmente rilasciati dal Cliente al Fornitore ai sensi dell'art. 11 che segue, e comunque sia superiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione - fermo restando quanto previsto dall'art. 9 che precede in tema di interessi moratori, maggior danno e spese e dal successivo art. 15 in tema di risoluzione del Contratto - il Fornitore, decorso un giorno dalla scadenza, avrà diritto di attivare le procedure previste in caso di morosità del Cliente dal TIMOE per quanto concerne l'energia elettrica e dal TIMG per il gas naturale. In particolare, prima di effettuare la richiesta al Distributore, il Fornitore, con riferimento a tutte le fatture non pagate, invierà al Cliente una comunicazione di costituzione in mora indicando: (a) il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; (b) il termine decorso il quale, in costanza di mora, il Fornitore invierà al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura. Il termine di cui alla lettera (a) sarà: (i) in caso di comunicazione con raccomandata, 15 giorni solari dalla data di invio della raccomandata; (ii) in caso di comunicazione pec, 10 giorni solari dal ricevimento da parte del Fornitore della ricevuta di avvenuta consegna nella casella di destinazione del messaggio pec; (iii) in caso di comunicazione scritta relativamente alla quale il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio, 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione, a condizione che il

Fornitore l'abbia consegnata al vettore postale in un termine non superiore a 3 giorni lavorativi dall'emissione stessa, e 22 giorni solari se CPM l'avrà consegnata entro un termine successivo, ma non superiore a 5 giorni lavorativi. Il termine di cui alla lettera (b) sarà di 3 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui alla lettera (a). Al fine della presente clausola "giorni lavorativi" sono quelli, da lunedì a venerdì, che non siano festivi. Nel caso in cui il Cliente, nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, si renda nuovamente inadempiente al pagamento di altre fatture, il termine di cui alla lettera (a) sarà così modificato: (i) 7 giorni solari dalla data di invio della relativa raccomandata; (ii) 5 giorni solari dal ricevimento da parte del Fornitore della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio pec; (iii) 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di cui il Fornitore non possa documentare l'invio, se questa sarà stata consegnata al vettore postale in un termine non superiore a 2 giorni lavorativi dall'emissione stessa e 11 giorni solari se sarà stata consegnata successivamente, ma non oltre 3 giorni lavorativi dall'emissione. Il termine di cui alla sopra indicata lettera (b) sarà di 2 giorni lavorativi e decorrerà dalla scadenza del termine di cui alla precedente lettera (a). **10.2** Con riferimento all'energia elettrica, nel caso di Clienti connessi in BT e qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente verrà effettuata la sospensione della fornitura. **10.3** Il Cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento dandone evidenza scritta al Fornitore a mezzo fax al n. 02-96457420 o all'indirizzo di posta elettronica info@cpmetano.it. **10.4** Il Fornitore avrà il diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e riattivazione della fornitura pari rispettivamente, € 70,00 ed € 50,00 oltre IVA. **10.5** In caso di sospensione per morosità la fornitura sarà riattivata solo ed esclusivamente a seguito del pagamento integrale degli importi relativi a tutte le fatture che hanno comportato la richiesta di sospensione, nonché dei costi di sospensione e riattivazione indicati all'art. 10.4. **10.6** Ai fini della sospensione per morosità, qualora il Cliente sia titolare di più punti di fornitura per i quali abbia sottoscritto Contratti con Fornitore, verrà considerata la complessiva posizione debitoria del Cliente, con facoltà del Fornitore di richiedere la sospensione per morosità indifferentemente per uno o più punti di fornitura, a prescindere da quale sia il punto di fornitura per il quale risulti sussistere la morosità. **10.7** Nel caso di sospensione della fornitura di energia elettrica per morosità e/o di riduzione di potenza e/o di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura del gas che sia avvenuta senza che il Fornitore abbia rispettato le modalità e i termini indicati all'art. 10.1, il Cliente avrà diritto ad ottenere gli importi che seguono a titolo di indennizzo automatico, mediante accredito nella prima fattura utile: € 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o, quanto alla somministrazione di energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione della potenza, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; € 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o, quanto alla somministrazione di energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione della potenza, nonostante: (i) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; (ii) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio; (iii) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura e/o per la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. In tali casi il Fornitore non richiederà il pagamento di ulteriori corrispettivi relativi alla sospensione o riattivazione della fornitura. **10.8** In deroga a quanto sopra previsto, il Fornitore potrà sospendere la fornitura, anche senza preavviso, per cause oggettive di pericolo e/o per appropriazione fraudolenta, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta; nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. **10.9** Nelle ipotesi di sospensione della fornitura resa impossibile per cause non imputabili al Distributore, il Fornitore, con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, potrà richiedere al Distributore l'interruzione della fornitura ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del TIMOE e, con riferimento alla somministrazione di gas, l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del TIMG, ovvero, in caso di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna e previa dichiarazione di risoluzione del Contratto comunicata al Cliente, la cessazione amministrativa del punto di riconsegna. In quest'ultimo caso il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore: (i) copia delle fatture non pagate dal Cliente; (ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; (iii) copia della risoluzione del Contratto con il Cliente; (iv) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente. **10.10** A seguito della cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione, come sopra indicato, il Distributore dovrà porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed il Cliente sarà tenuto al pagamento degli oneri connessi a tali iniziative indipendentemente dall'esito della disalimentazione del punto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 13bis del TIMG.

ART. 11 – GARANZIE, DEPOSITO CAUZIONALE. 11.1 Il Fornitore, ferma restando la facoltà di subordinare la somministrazione di energia elettrica e/o del gas naturale all'esito della verifica dell'affidabilità finanziaria del Cliente come previsto dall'art. 3.7, lettera e), si riserva inoltre la facoltà di richiedere al Cliente le garanzie previste dal presente articolo. **11.2** In particolare, per il Cliente Business, il Fornitore, prima dell'inizio o durante la fornitura a propria scelta, avrà il diritto di ottenere, a semplice richiesta ed entro 15 giorni dalla stessa, una garanzia bancaria escutibile a prima richiesta, rimossa ogni eccezione, rilasciata da primario istituto di credito italiano, secondo schema che verrà proposto dal Fornitore, per un importo complessivo che sarà indicato dal Fornitore e non potrà superare quanto lo stesso Fornitore ragionevolmente preveda come dovuto per 4 mesi di fornitura, oltre IVA, oneri, importi aggiuntivi ed imposte, a copertura dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale. Tale garanzia dovrà rimanere valida ed efficace per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 mesi dalla data di cessazione della somministrazione. **11.3** Il Fornitore, in caso di inadempimento del Cliente, salvo quanto previsto dai precedenti artt. 9 e 10 e dal successivo art. 15, avrà diritto di escutere in tutto o in parte la predetta garanzia. In tal caso il Cliente sarà obbligato a rilasciare una nuova garanzia e/o a reintegrare quella ancora in essere fino all'importo originario, entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta del Fornitore. **11.4** Qualora il Cliente non provveda a rilasciare o a reintegrare la garanzia nei termini suddetti ovvero l'importo della stessa sia inferiore al valore dei consumi di cui all'articolo 11.2, CPM avrà il diritto di non dar corso alla fornitura e/o a richiedere la sospensione della stessa, ferma restando il suo diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 15. **11.5** Salvo contrarie disposizioni delle CE, il Fornitore addebiterà in fattura, senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale come di seguito definito: 1) per la somministrazione di gas: i) Clienti Domestici: € 51,00 per i clienti con consumo ≤ 500 Smc/anno; € 75,00 per i clienti con consumo > 500 Smc/anno e ≤ 1.550 Smc/anno; € 120,00 per i clienti con consumo > 1.550 Smc/anno e ≤ 2.000 Smc/anno; € 300,00 per i clienti con consumo > 2.000 Smc/anno e ≤ 5.000 Smc/anno; una mensilità di maggior consumo annuo attribuibile al Cliente secondo parametri individuati da CPM, comprensivo di imposte e tasse, per consumi > 5.000 Smc/anno; ii) Clienti Business: € 300,00 per i Clienti per consumi < 2.000 Smc/anno; una mensilità di maggior consumo medio annuo attribuibile al Cliente, comprensivo di imposte e tasse, per consumi > 2.000 Smc/anno e ≤ 5.000 Smc/anno; 2) mensilità per consumi > 5.000 Smc/anno e ≤ 10.000 Smc/anno; 3) mensilità per consumi > 10.000 Smc/anno; 2) per la somministrazione di energia elettrica: i) Clienti Domestici: € 15,00 per ogni kW di potenza installata in BT; ii) Clienti Business: € 75,00 per consumi annuali ≤ 5.000 kWh; € 150,00 per consumi annuali > 5.000 kWh e ≤ 12.500 kWh; € 300,00 per consumi annuali > 12.500 kWh e ≤ 25.000 kWh; una mensilità di massimo consumo inclusi oneri, tasse e imposte per consumi annuali > 25.000 kWh e ≤ 50.000 kWh; 2) mensilità per consumi annuali > 50.000 kWh. **11.6** Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere al Cliente il deposito cauzionale, sulla base di valutazioni del tutto discrezionali di vari parametri, tra cui il volume annuo di fornitura, il merito creditizio come da art. 3.7 lettera e), la modalità di pagamento. **11.7** Se richiesto dal Cliente, il Fornitore si riserva inoltre il diritto di accettare caso per caso di rateizzare il deposito cauzionale al massimo in 3 rate con addebito pro quota sulle prime 3 fatture. **11.8** Il deposito cauzionale, salvo quanto infra previsto, sarà trattenuto dal Fornitore per tutta la durata del Contratto e verrà restituito al Cliente una volta cessati gli effetti del Contratto. **11.9** In caso di inadempimento del Cliente CPM potrà incamerare il deposito cauzionale in tutto o in parte. **11.10** Qualora il deposito cauzionale venga incamerato in tutto o in parte, ovvero l'importo dello stesso sia inferiore al valore dei consumi di cui all'art. 11.5, CPM addebiterà nella fattura immediatamente successiva un nuovo deposito cauzionale nei termini di cui allo stesso art. 11.5. **11.11** Resta inteso che nel caso in cui nelle CE vengano indicate condizioni per le quali è pattuita l'esclusione del versamento del deposito cauzionale da parte del Cliente, qualora dette particolari condizioni non si perfezionino o vengano meno (ad es. nei casi di esclusione di detto deposito per pagamenti con addebito diretto SEPA e detta modalità di pagamento non si perfezioni e/o non venga rispettata per qualsivoglia ragione), tale pattuizione speciale dovrà intendersi automaticamente decaduta e CPM si riserva la facoltà di addebitare al Cliente il deposito cauzionale suindicato. Allo stesso modo, l'eventuale clausola di esclusione del deposito cauzionale prevista nelle CE dovrà ritenersi decaduta in caso di insolvenza o ritardo di pagamento per qualsivoglia ragione di almeno due fatture emesse, riservando CPM in tal caso la facoltà di addebitare al Cliente il deposito cauzionale predetto. **11.12** Resta in ogni caso inteso che, in caso di mancato o ritardato o inesatto versamento da parte del Cliente del deposito cauzionale, CPM potrà esercitare le facoltà e le azioni di cui agli artt. 9 e 15 del presente contratto, fermo restando il diritto ad ottenere il risarcimento del maggiore danno.

ART. 12 – CPM ONLINE, FATTURAZIONE ELETTRONICA, SERVIZI ULTERIORI. 12.1 Sul sito web www.cpmetano.it è disponibile il servizio "CPM Online" tramite il quale il Cliente può verificare la propria anagrafica, seguire la situazione dei pagamenti e accedere ad altri servizi offerti da CPM (tra cui consultare le fatture e i consumi degli ultimi 12 mesi, verificare il ricevimento delle autoletture, trovare tutta la modulistica per i servizi offerti da CPM, scegliere di ricevere le fatture anche per posta elettronica). L'accreditamento sul Portale Clienti di CPM è effettuabile utilizzando le proprie credenziali per il primo accesso: codice fiscale per i Clienti Domestici o partita iva per i Clienti Business in aggiunta al proprio codice cliente. In fase di registrazione al Cliente vengono assegnate le credenziali personali di accesso che il Cliente si impegna a non trasferire e/o a non cedere a terzi, manlevando espressamente CPM da ogni responsabilità al riguardo. **12.2** Con la compilazione dell'apposito campo nel MA, il Cliente autorizza comunque CPM alla attivazione del servizio di invio della fattura in formato elettronico, in sostituzione dell'invio cartaceo. Il Cliente riceverà all'indirizzo e-mail indicato nel MA la copia digitale della fattura. Sarà cura del Cliente stampare la fattura ai fini di conservazione e registrazione contabile, in conformità ai relativi obblighi di legge. Il servizio potrà essere revocato in qualsiasi momento attraverso il sito web di CPM o contattando il servizio di assistenza clienti. CPM non sarà responsabile per eventuali disservizi (es: mancato recapito della comunicazione e-mail) causati da inadempimento del provider di posta elettronica. **12.3** CPM invierà la fattura in

formato cartaceo al Cliente che non fornisca il proprio indirizzo e-mail. **12.4** CPM potrà offrire al Cliente il servizio di adeguamento alla migliore offerta ("Ad.M.O."), che prevede la possibilità per il Cliente di modificare la tariffa applicata alla fornitura di energia elettrica o gas naturale, anche in caso di fornitura, scegliendo tra quelle appostamente proposte da CPM. Tale facoltà sarà espressa esplicitamente in CE e impegna il Cliente a corrispondere a CPM per tale servizio un canone Ad.M.O. mensile pari a € 0,99 (zero/99).

ART. 13 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CESSAZIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. 13.1 Il Contratto potrà essere modificato solo per accordo scritto tra Fornitore e Cliente, ad eccezione di quanto espressamente previsto dal presente articolo e/o da altre disposizioni del presente Contratto. **13.2** Devono intendersi modificate di diritto e/o abrogate le clausole negoziali del presente Contratto incompatibili con norme di legge o altri provvedimenti delle autorità competenti. **13.3** Se suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel Contratto le disposizioni di legge che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del Contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili. Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso non inferiore a sessanta giorni solari rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere, da esercitarsi nel medesimo termine decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione. Il recesso sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso. **13.4** In applicazione dell'art. 13 del Codice di Condotta, il Fornitore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, per giustificato motivo, le clausole contrattuali, ivi comprese le condizioni economiche esposte nelle CE. Per "giustificato motivo" si intende: il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento; la variazione dei presupposti economici (compresa la rilevante variazione dei prezzi all'ingrosso) utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni economiche e/o contrattuali; il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, straordinari eventi sociopolitici, finanziari ed economici, black out generalizzati, embarghi, interruzioni dei flussi di approvvigionamento, repentine oscillazioni delle quotazioni delle materie prime e/o imprevedibile andamento dei mercati energetici. Nel caso in cui il Fornitore eserciti tale facoltà provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica, con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. Resta salva la facoltà del Cliente di recedere senza oneri nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione. **13.5** In caso di variazione dei corrispettivi derivanti dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento, la comunicazione di cui sopra non sarà dovuta ed il Cliente verrà informato della variazione nella prima bolletta in cui la variazione stessa verrà applicata. In caso la variazione comporti una riduzione del corrispettivo, le informazioni contenute nella comunicazione sopra indicata potranno essere anche contenute in fattura. **13.6** Le condizioni e le clausole presenti nel Contratto (CGF, CE, MA) e relativi allegati in nessun caso possono essere modificate da annotazioni del Cliente e/o del personale di vendita di CPM. **13.7** CPM si riserva la facoltà di modificare e/o integrare in ogni momento e senza che ciò comporti responsabilità alcuna di CPM, i dati forniti dal Cliente nel MA qualora gli stessi risultassero difformi rispetto a quelli provenienti da banche dati ufficiali o di riferimento per CPM (a titolo esemplificativo e non esaustivo: banca dati del Distributore, banca dati del Sistema Informativo Integrato). **13.8** Il Fornitore potrà inoltre cedere il Contratto a società terze, nonché a società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., comunque titolate ad effettuare la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali ai sensi dell'art. 1406 e s. s. c.c., dandone, a titolo meramente informativo, comunicazione al Cliente. A tal fine, il Cliente presta sin da ora il proprio consenso alla cessione. La cessione in ogni caso non comporterà un aggravio di costi per il Cliente o l'applicazione di condizioni per lo stesso meno favorevoli. **13.9** E' fatto divieto al Cliente di cedere a terzi il Contratto, se non con il previo consenso scritto di CPM. In caso di cessione non autorizzata CPM potrà dichiarare risolto il Contratto, salvo ogni altro suo diritto, compresi quelli di ottenere il pagamento dei corrispettivi maturati sino alla data di risoluzione ed il risarcimento del danno. **13.10** In caso di cessione, affidato e usufrutto di azienda e/o di ramo d'azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, risponde in solido con il suo dante causa per gli eventuali debiti relativi al contratto di fornitura stipulato da quest'ultimo con il Fornitore, indipendentemente dall'attestazione di tali debiti nelle scritture contabili del dante causa. **13.11** CPM si riserva la facoltà di cedere i crediti derivanti dal Contratto a banche, imprese di assicurazione, società di recupero crediti, società di factoring o altri terzi, nonché di delegare i pagamenti. Il Cliente s'impegna sin d'ora ad accettare tali cessioni.

ART. 14 - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE, FORZA MAGGIORE. 14.1 Il Cliente dichiara e prende atto che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione sono regolati dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti autorità per la disciplina dell'uso delle reti ed atengono esclusivamente ai rapporti fra il Cliente ed il Distributore al quale il PdP è collegato. **14.2** La fornitura è erogata con continuità e potrà essere interrotta temporaneamente – da parte dei gestori di rete competenti, tra cui Terna – in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, motivi di sicurezza del sistema. **14.3** In ogni caso il Fornitore non sarà responsabile: 1) dei danni causati dalla energia elettrica e gas naturale a valle dei PdP ancorché originati a monte del punto stesso, ovvero per guasti o malfunzionamenti del contatore e degli altri impianti e apparecchi del Distributore, di Terna e/o del Cliente; 2) per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo incendi o esplosioni, occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica e/o gas naturale o per la mancanza di osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza; 3) per eventuali inadempienze, anche parziali, dovute a fatto o atto del gestore, del Distributore o gestore della rete e/o da terzi, connesse all'esecuzione del Contratto; 4) dei danni conseguenti a problemi tecnici al medesimo non imputabili e concernenti la consegna dell'energia elettrica o del gas naturale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas naturale o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica; 5) del malfunzionamento e/o interruzione nell'erogazione dei servizi causati da inadempimenti o manomissioni, volontarie o involontarie, anche di terzi, che pregiudichino il funzionamento dei servizi messi a disposizione del Cliente; 6) di inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo e/o da cause di forza maggiore (quali, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni o moti popolari, provvedimenti governativi che abbiano incidenza sulla capacità o possibilità di eseguire il Contratto, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili al Fornitore, black-out ed altre cause consimili, ivi compresa l'indisponibilità del servizio di trasmissione e/o distribuzione); 7) per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell'erogazione del Servizio derivanti da inadempimento del Cliente a leggi o regolamenti applicabili (inclusi, tra gli altri, leggi o regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infornistica); 8) per danni, perdite o costi subiti dal Cliente e/o soggetti direttamente o indirettamente collegati al Cliente stesso e/o terzi, a causa di sospensioni o interruzioni del Servizio dovute a forza maggiore, caso fortuito, fatto del Cliente; 9) per eventuali danni lamentati dal Cliente causati dall'utilizzo o mancato utilizzo del Servizio; 10) in caso di mancato o ritardato avvio della fornitura. **14.4** In caso di eventi per i quali CPM, come sopra detto, non potrà essere ritenuta responsabile, e comunque in ogni caso di interruzione o limitazione della fornitura, non sussisterà quindi alcun obbligo di indennizzo o risarcimento in capo al Fornitore, né diritto per il Cliente di ridurre i corrispettivi, né sussisterà motivo di risoluzione del Contratto da parte del Cliente. **14.5** Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente, ovvero da soggetti terzi a lui comunque ricollegabili.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 15.1 Salvo ogni altro diritto, il Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 c.c., si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con riferimento alla fornitura congiunta ovvero limitatamente ad uno solo dei servizi di fornitura, in tutti i casi in cui ciò sia previsto dalle presenti CGF nonché nei seguenti casi: 1) qualora il Cliente non adempia ad una delle obbligazioni previste a suo carico o si verificano gli eventi contemplati dagli artt. 3.5, 3.6 e 3.7 ("Conclusione del contratto, condizioni per l'attivazione della fornitura"); 8 ("Uso dell'energia e del gas, apparecchiature, verifiche, ricostruzioni consumi"); 9 ("Fatturazione, pagamenti e interessi di mora"); 11 ("Garanzie e deposito cauzionale"); 17.2 e 17.3 ("Norme specifiche per i condomini"); 2) qualora a causa di dati errati o incompleti forniti dal Cliente non sia possibile per il Fornitore procedere con la fatturazione elettronica del servizio di fornitura, in conformità alla legge n. 205 del 27/12/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018); 3) in caso di morosità del Cliente relativa ad una diversa fornitura di energia elettrica o gas naturale, non sanata nonostante il decorso di 5 giorni da una diffida scritta ad adempiere trasmessa al Cliente; 4) qualora il Cliente o amministratori o soci del Cliente risultino sottoposti a procedure esecutive, protesti, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli; 5) in caso di manomissione di impianti o apparecchiature di qualsiasi tipo e/o prelievi irregolari o fraudolenti; 6) qualora venga revocata la procedura di addebito diretto SEPA, ove le CE prevedano il relativo obbligo; 7) qualora, per qualunque ragione, il Cliente Business cessi o sospenda l'attività a suo posto in liquidazione. **15.2** L'esercizio della facoltà di cui al presente art. 15 comporterà altresì: 1) l'automatica risoluzione dei contratti e servizi di trasporto, distribuzione, dispacciamento, gestione della connessione e vettoramento, di cui ai precedenti artt. 2.2 e 5; 2) la facoltà di richiedere al Distributore il passaggio del Cliente al servizio di maggior tutela/salvaguardia/fornitore di ultima istanza, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore; 3) l'obbligo in capo al Cliente del pagamento di tutti i costi e corrispettivi della fornitura sino alla data di effettiva cessazione del Contratto e dei relativi servizi di trasporto e distribuzione, dispacciamento, vettoramento e gestione della connessione di cui ai precedenti artt. 2.2 e 5, oltre ad ogni eventuale maggior costo sostenuto da Fornitore per la cessazione del Contratto. **15.3** Il Cliente prende atto che il Contratto è risolutivamente condizionato all'inadempimento del Fornitore al contratto da quest'ultimo stipulato con l'utente del servizio di distribuzione e quindi alla risoluzione del contratto medesimo. Ove ciò accade, il Contratto continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall'art. 5 della del. 42/08, che verranno successivamente comunicati, per quanto riguarda l'energia elettrica e in coerenza con i termini previsti dall'art. 27bis della del. 138/04 per quanto riguarda il gas. La fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente la salvaguardia per quanto riguarda l'energia elettrica e nell'ambito dei servizi di ultima istanza per quanto concerne il gas.

ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI, MARCHIO, INDENNIZZI AUTOMATICI. 16.1 Salvo diversa pattuizione scritta, qualsiasi

comunicazione tra le Parti in relazione al presente Contratto si intenderà validamente effettuata: (i) se inviata al Cliente, all'indirizzo indicato nel MA; (ii) se al Fornitore, presso la sede dello stesso in Piazza Vittorio Veneto, 6 - 21042 Caronno Pertusella (VA). Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali variazioni dei dati forniti allo stesso in relazione al presente Contratto. **16.2** Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura; restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedano una specifica modalità di invio delle comunicazioni. **16.3** Il mancato esercizio da parte del Fornitore di uno o più diritti previsti in suo favore nel Contratto non potrà in alcun modo interpretarsi quale rinuncia ai diritti stessi. **16.4** Qualora, per qualunque motivo, una delle previsioni del Contratto fosse dichiarata, anche in parte, invalida, le rimanenti pattuizioni resteranno pienamente valide ed efficaci e la previsione invalida sarà sostituita con altra pattuizione il cui effetto, per quanto possibile, sia il più prossimo allo scopo cui la previsione invalida era volta. **16.5** Con la firma del Contratto il Cliente: a) autorizza espressamente il Fornitore ad utilizzare, direttamente o attraverso le società ad essa collegate, il nome, il/i marchio/i e il/i logo/i del Cliente a fini promozionali, informativi e commerciali. Tale utilizzo viene autorizzato in forma completamente gratuita, libera ed in qualunque contesto, con una durata pari a quella prevista dal contratto di fornitura e con l'unico limite che tale utilizzo non pregiudichi l'immagine, il decoro, la dignità e/o il buon nome del Cliente; b) attesta e dichiara di essere l'unico titolare, legittimato ed autorizzato all'uso del nome, marchio/i e logo/i in questione, manlevando e garantendo espressamente il Fornitore da ogni azione o contestazione in merito da parte di soggetti terzi. Il Cliente potrà in qualunque momento revocare la presente autorizzazione mediante apposita raccomandata a/r indirizzata al Fornitore, i cui effetti decorreranno a partire da 10 giorni dal suo ricevimento. Il Cliente non è autorizzato all'uso, in qualunque forma, del nome, del/dei marchio/i e del logo/i del Fornitore senza il suo preventivo consenso scritto.

Art. 17 – NORME SPECIFICHE PER I CONDOMINI. 17.1 Il Contratto ed i relativi allegati si applicano a tutti i punti di fornitura del condominio. **17.2** L'amministratore del condominio, con la firma del Contratto, dichiara al Fornitore di: i) sottoscrivere il Contratto quale rappresentante *pro tempore* del condominio da esso amministrato e quindi di tutti i condomini, per tutti i punti di fornitura indicati nel Contratto; ii) avere il potere di obbligare i condomini in questione, essendo stato posto in essere ogni adempimento a ciò necessario; iii) manlevare il Fornitore da ogni responsabilità o pretesa da chiunque avanzata in relazione ad eventuale difetto di potere rappresentativo. **17.3** L'amministratore di condominio si impegna a collaborare in ogni momento con il Fornitore per l'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, fornendo tempestivamente al Fornitore ogni eventuale informazione o documentazione richiesta. In particolare, l'amministratore di condominio è obbligato personalmente a fornire al Fornitore, entro 10 giorni da una sua semplice richiesta: i) in caso di morosità del condominio, i nominativi (cognome, nome, codice fiscale, residenza) dei condomini morosi, la quota millesimale di riferimento e ogni documento utile in merito; ii) copia autentica dei registri di cui agli art. 1130 c.c.; iii) il nominativo ed il recapito del nuovo amministratore di condominio eventualmente sopravvenuto, impegnandosi altresì ad ottenere dallo stesso idonea documentazione attestante la sua qualifica e legittimità ad operare a tale titolo per i punti di fornitura del Contratto, nonché la modulistica richiesta dal Fornitore per eventuali volture, sudenti, variazioni anagrafiche, ecc. **17.4** In caso di totale o parziale inadempimento a quanto previsto dai precedenti artt. 17.2 e 17.3, fatto salvo il diritto del Fornitore di risolvere il Contratto e richiedere il risarcimento del maggiore danno, l'amministratore sarà tenuto personalmente al pagamento in favore del Fornitore di una penale così determinata: a) 15% del valore del credito del Fornitore, risultante dalla posizione contabile del condominio alla data dell'ultima richiesta di adempire all'obbligo di collaborazione di cui all'art. 17.3 lettera i); b) € 500,00 negli altri casi. **17.5** In caso di mancato pagamento alla scadenza di una o più fatture, il Fornitore, senza necessità di previa messa in mora e fatto salvo ogni altro diritto, tra cui quelli di escutere la garanzia e/o incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 11, ottenere la refusione delle spese indicate negli articoli 9.9. e 9.10 ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, addebiterà al Cliente condominio, nella prima fatturazione utile o successivamente, gli interessi di mora calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di otto punti percentuali.

Art. 18 - RECLAMI, TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE, INFORMAZIONI. 18.1 Il Cliente può presentare reclamo o altre richieste scritte ai seguenti recapiti del Fornitore: i) a mezzo posta: Caronno Pertusella Metano, Piazza Vittorio Veneto, 6 - 21042 Caronno Pertusella (VA); ii) via fax al n. 02-96457420; iii) tramite mail: info@cpmetano.it; iv) tramite le ulteriori modalità che il Fornitore si riserva di indicare in fattura o in altra modulistica. **18.2** La presentazione del reclamo non attribuisce alcuna facoltà al Cliente di ritardare, sospendere o ridurre l'entità dei

pagamenti. **18.3** Il Cliente, se intende promuovere un procedimento giudiziale contro il Fornitore, deve previamente esperire un tentativo di conciliazione della controversia con il Fornitore, davanti al Servizio di Conciliazione dell'Autorità. Il procedimento si svolge online ed è gratuito e può essere promosso dal Cliente solo per una questione per la quale questi abbia presentato un reclamo al Fornitore, se: (i) la risposta del Fornitore sia insoddisfacente ovvero (ii) siano decorsi almeno 50 giorni dalla data di invio del reclamo ed il Fornitore non abbia risposto. In entrambi i casi il tentativo non può essere promosso unavolta trascorso più di un anno dalla data di invio del reclamo. **18.4** La domanda di conciliazione può essere proposta dal Cliente direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione, previa registrazione online o, in caso di Cliente Domestico, anche per posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione. Ogni ulteriore dettaglio relativo alla presentazione della domanda si trova all'articolo 6 del TICO, reperibile alla pagina <http://www.sportelloperilconsumatore.it/servizi/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione>

18.5 Il Fornitore ha aderito alla procedura ripristinatoria volontaria di cui alla delibera ARERA 228/2017/R/com e s.m.i.

ART. 19 - IMPOSTE E TASSE. 19.1 Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa. **19.2** Fatta salva l'espressa dichiarazione del Cliente di voler provvedere direttamente al pagamento delle imposte, il Fornitore si impegna ad effettuare le dichiarazioni all'ufficio tecnico di finanza competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge. **19.3** Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione. In tal caso detta imposta è comunque dovuta in misura fissa in quanto i corrispettivi per le prestazioni di cui al Contratto sono da assoggettare ad IVA. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del Cliente. **19.4** Ai fini dell'applicazione della normativa fiscale, il Cliente assume in via esclusiva ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni effettuate. **19.5** Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio e/o residenza, di modifica d'uso delle forniture, dell'entità del fabbisogno di fornitura e ogni altra situazione che possa determinare una diversa applicazione dei corrispettivi e/o delle imposte e/o tasse, assumendosi la responsabilità dell'esattezza dei dati e dei relativi aggiornamenti. **19.6** Qualsiasi riduzione e/o esenzione in termini di imposte e/o tasse avrà decorrenza dalla data di ricevimento da parte del Fornitore della documentazione completa debitamente sottoscritta dal Cliente in originale, nulla potendo quest'ultimo pretendere, a qualsivoglia titolo, per il periodo antecedente tale decorrenza. In caso di mancato invio della documentazione o di documentazione incompleta, il Fornitore dovrà applicare il regime fiscale ordinario e gli eventuali costi derivanti al Fornitore dalla mancata comunicazione delle variazioni suddette saranno radddebitati al Cliente. **19.7** Nel caso in cui il Cliente non sia il proprietario dell'immobile presso il quale viene effettuata la fornitura, con la sottoscrizione del Contratto egli garantisce di aver ottenuto l'assenso del proprietario all'attivazione della/e fornitura/e. **19.8** Il Cliente riconosce al Fornitore il diritto di rivalersi nei suoi confronti per tutti i diritti e tributi di cui sopra nonché per eventuali sanzioni, indennità ed interessi applicati dall'amministrazione finanziaria al Fornitore a seguito di istanze, dichiarazioni o comportamenti del Cliente che determinino una mancata o minore tassazione del gas naturale e/o dell'energia elettrica.

ART. 20 - LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE – PRIVACY. 20.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. **20.2** Per le controversie inerenti all'applicazione del Contratto sarà competente in via esclusiva: a) per il Cliente Domestico, il Foro di residenza o di domicilio del Cliente, se ubicato nel territorio dello Stato italiano; b) per il Cliente Business, il foro di Busto Arsizio, con esclusione di qualsiasi altro Foro concorrente. **20.3** Il Cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa Privacy riportata nei documenti allegati.

Composizione del Mix Energetico complementare nazionale

Fonti primarie utilizzate	2019	2020
Fonti rinnovabili	41,74%	45,04%
Carbone	7,91%	6,34%
Gas Naturale	43,20%	42,28%
Prodotti petroliferi	0,50%	0,48%
Nucleare	3,55%	3,22%
Altre fonti	3,10%	2,64%

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO (ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i.)

Il sottoscritto NOME _____ COGNOME _____
Codice Fiscale _____ Telefono _____
residente in: INDIRIZZO _____ CAP _____
LOCALITA' _____ PROVINCIA _____

ESERCITA IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Per il contratto numero _____ sottoscritto con Gesam Gas e Luce S.p.A unipersonale nel mercato libero in data _____ Per la fornitura di Energia Elettrica Gas Naturale
Nel comune di _____ in via _____ n° _____
Identificata da: POD _____ PDR _____
Luogo _____, il _____
Firma _____
COMPILARE, FIRMARE e INVIARE A info@cpmetano.it